



Comune di Azzanello
Provincia di Cremona

*Regolamento
comunale per
l'effettuazione dei
Referendum*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07.03.2007.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Promozione

Art. 3 – Comitato dei Garanti

Art. 4 – Raccolta ed autentica di firme

Art. 5 – Consegna e deposito dei plichi

Art. 6 – Indizione

Art. 7 – Seggi referendari

Art. 8 – Responsabile del procedimento

Art. 9 – Disciplina delle votazioni

Art. 10 – Operazioni di scrutinio

Art. 11 – Proclamazione dei risultati

Art. 12 – Deliberazione del Consiglio Comunale

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione dei Referendum nelle forme previste dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 14 dello Statuto Comunale.

Il conseguimento delle finalità di cui sopra deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare con adempimenti aggiuntivi quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 1
Definizione

1. Il quesito o le proposte referendarie:
 - a) devono riguardare materie di esclusiva competenza locale;
 - b) devono essere chiari ed univoci.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze di rappresentanti;
 - b) assunzioni, inquadramenti, stipendi del personale comunale;
 - c) tutela dei diritti delle minoranze etiche e religiose;
 - d) imposte, tasse, contributi, canoni e tariffe.
3. Al quesito o alle proposte devono seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum.
4. Il referendum non può tenersi in concomitanza con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 2
Promozione

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituiti in Comitato composto da almeno 5 elettori residenti nel Comune, debbono presentare richiesta al Sindaco.
2. La richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore.
3. La richiesta deve, altresì, contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro.
4. La proposta di referendum viene sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 3.
5. Il Comitato dei Garanti può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del Comitato promotore, attenendosi ai criteri di cui al precedente art. 1 punto 1-b).
6. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il Comitato promotore. La decisione finale spetta al Comitato dei Garanti.

Art. 3
Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è formato da 3 persone.

1. Entro 90 giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale elegge, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Comitato dei Garanti. La eventuale sostituzione dei Garanti avviene con le medesime modalità.
2. Il Comitato dei Garanti rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto ed in ogni caso esercita le sue funzioni fino alla data di insediamento del successivo Comitato.
3. Al Comitato dei Garanti, possono partecipare persone anche non residenti nel Comune di Azzanello di cui sia comprovata la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.
4. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono adottate e comunicate al Sindaco e al Comitato promotore entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.
5. Si applicano ai Garanti le stesse disposizioni previste in materia di incompatibilità, decadenza, revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.

Art. 4

Raccolta ed autentica di firme

1. La raccolta di firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti.
2. I fogli di cui al comma 1) vengono previamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato e restituiti ai promotori del referendum entro 3 giorni dalla presentazione.
3. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al comma 1, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo, data di nascita e di residenza.
4. La firma deve essere autenticata da un Notaio, dal Segretario Comunale, da un suo delegato, dal funzionario incaricato dal Sindaco. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al precedente comma i consiglieri comunali.
5. L'autenticazione deve indicare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
6. L'autenticazione delle firme è esente da spese.

Art. 5

Consegna e deposito dei plichi

1. Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, all'ufficio di Segreteria entro 60 giorni dalla data di vidimazione dei fogli da parte dell'Ufficio medesimo.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte della Segreteria.

Art. 6

Indizione

1. Il referendum viene indetto dal Sindaco, verificata la rispondenza all'art. 14 dello Statuto del Comune, entro 60 giorni dalla data di deposito delle firme.
2. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, con manifesti da affiggersi all'albo pretorio, nei pubblici esercizi e negli spazi per le pubbliche affissioni almeno 30 giorni prima della consultazione elettorale.
3. La Giunta comunale stabilisce gli spazi da destinare alla affissione referendaria individuandoli, di norma, tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, i partiti politici presenti sul territorio ed eventuali comitati contrari.
4. Tre, è il numero massimo di quesiti referendari sottoponibili contestualmente; durante l'anno solare non si possono tenere più di 2 consultazioni referendarie.

Art. 7

Seggi referendari

1. I seggi referendari vengono individuati nei locali solitamente usati a scopo elettivo o in locali scelti dal Sindaco.
2. Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori scelti in modo analogo a quanto accade per le altre operazioni elettorali e referendarie, al fine di garantire massima trasparenza.
3. Il presidente del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento referendario nominato dal Sindaco, sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo.
2. In particolare, il responsabile del procedimento:
 - a) predispose le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della Polizia municipale.

Art. 9

Disciplina delle votazioni

1. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione e che risiedono nel Comune.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità, anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Il voto si esprime su scheda di carta su cui è stampato integralmente il quesito referendario.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto si svolgono la domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
7. Durante tale periodo, il responsabile del seggio cura la custodia delle schede e dei materiali elettorali.
8. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o attraverso la conoscenza diretta.
9. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore appone la propria firma a fianco del nominativo sull'elenco di un registro apposito.

Art. 10

Operazioni di scrutinio

1. Il presidente del seggio, al termine delle operazioni di voto, accerta che il numero dei votanti abbia raggiunto il quorum fissato ad almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del seggio e da coloro che abbiano svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi al responsabile del procedimento.
3. I rappresentanti del Comitato promotore possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi.

Art. 11

Proclamazione dei risultati

1. Sulla base del verbale di scrutinio, il responsabile del procedimento, avvalendosi di almeno due persone dallo stesso individuate, procede alla verifica dei risultati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1) è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso la Segreteria comunale, uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

3. Il responsabile del procedimento trasmette al Sindaco e al Comitato dei Garanti, gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati.
4. Il Sindaco e il Comitato dei Garanti giudicano della fondatezza e della rilevanza dei reclami, avvalendosi anche del parere del Segretario Comunale e proclamano il risultato della consultazione.
5. Contro la proclamazione del risultato, il Comitato promotore del referendum può presentare entro sette giorni al Comitato dei Garanti motivata istanza di revisione. Il Comitato dei Garanti si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 10 giorni. Il Sindaco, si pronuncia in via definitiva in ordine ai risultati del referendum non oltre i successivi 5 giorni.

Art. 12

Deliberazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, entro 10 giorni dal pronunciamento definitivo del Sindaco delibera sull'oggetto del referendum nel senso voluto dagli elettori.